



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 85 del Registro del 25 FEBBRAIO 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA C.A." per lo svolgimento della competizione ciclistica fuori strada denominata "XVIII MARATHON BOSCO DELLE PIANELLE" che si svolgerà il 1° marzo 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5,6,11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: " Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell'11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell'8/03/2024);

VISTA l'istanza acquisita agli atti con Protocollo n. 0011796 del 12/01/2026 con la quale il presidente pro-tempore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA C.A.", con sede legale in Martina Franca (TA) alla via Italo Svevo n. 11, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una competizione ciclistica fuori strada denominata "XVIII MARATHON BOSCO DELLE PIANELLE", programmata per il giorno 1° marzo 2026, con la partecipazione di non oltre 500 atleti di categoria dilettantistica e



REGIONE PUGLIA

amatoriale, come confermato con nota PEC acquisita agli atti con Protocollo n. 0099368 del 24/02/2026;

PRESO ATTO che:

- la suddetta gara, come precisato con nota PEC acquisita al Protocollo n. 0090732 del 20/02/2026, interesserà il territorio del comune di Martina Franca (TA), del Comune di Crispiano (TA), il Bosco delle Pianelle e le strade provinciali SP 49, SP 50, SP 51, SP 581 ex SS, tutte di pertinenza della provincia di Taranto;
- il percorso di gara si sviluppa in parte su alcuni tratti delle strade provinciali innanzi indicate e in parte su sentieri sterrati e tratturi, anche all'interno della Riserva Naturale Bosco delle Pianelle;

VISTI i nulla osta allo svolgimento della gara, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi indicate, espressi dal comune di Martina Franca e dal Comune di Crispiano, entrambi acquisiti agli atti con Protocollo n. 0090732 del 20/02/2026, e dalla provincia di Taranto, acquisito agli atti con Protocollo n. 0092804 del 23/02/2026;

VISTO il parere favorevole all'attraversamento dell'area boschiva della Riserva Bosco delle Pianelle, nei limiti delle prescrizioni ivi indicate, espresso dal Comune di Martina Franca. Settore III- Ufficio Riserva "Bosco delle Pianelle", acquisito agli atti con Protocollo n. 0090732 del 20/02/2026;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della gara, contestualmente alla istanza, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art. 9, comma 6, del C.d.S.);

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Segretario Generale della FCI-Federazione Ciclistica Italiana, con cui si comunica che la predetta Federazione, per conto proprio, delle società affiliate e dei suoi tesserati, ha stipulato con Poste Assicura S.p.A. le seguenti polizze assicurative: Polizza n. 90324 (convenzione assicurativa infortuni) e Polizza n. 90325 (convenzione assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro), entrambe con decorrenza dal 01.01.2026 sino al 31.12.2026, i cui testi integrali sono consultabili sul sito federale;

VISTE, inoltre, le dichiarazioni di assicurazione, rilasciate da Poste Assicura S.p.A., relative alla Polizza Infortuni n. 90324 e alla Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi n. 90325 stipulate con la Federazione Ciclistica Italiana, entrambe con periodo di copertura dalle ore 24:00 del 31/12/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2026, acquisite agli atti con Protocollo n. 0096393 del 24/02/2026;

VISTO l'Estratto delle Polizze di Assicurazione n. 90324 (convenzione assicurativa infortuni) e n. 90325 (convenzione assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro), stipulate da parte della FCI- Federazione Ciclistica Italiana, per conto proprio, dei tesserati delle Strutture Periferiche e delle società affiliate, con "Poste Assicura S.p.A.", acquisito agli atti con Protocollo n. 0098158 del 24/02/2026;



REGIONE PUGLIA

VISTO il certificato di affiliazione della società "TEAM BIKE MARTINA FRANCA CYCLING ASSOCIATION ASD" alla FCI-Federazione Ciclistica Italiana, per la stagione 2026, con codice di affiliazione n. 14E1789, allegato all'istanza;

VISTI l'elenco analitico e la planimetria del percorso di gara;

VISTE le indicazioni contenute nel piano Safety e Security, comunicato contestualmente alla istanza di autorizzazione;

VISTA la dichiarazione di responsabilità, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, allegata all'istanza di autorizzazione, in cui si attesta di aver verificato i tratti di strada in cui si svolgerà la manifestazione e che non sussistono impedimenti di natura tecnica in ordine alla praticabilità e transitabilità delle strade, sollevando l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità dovuta alla eventuale carenza di manutenzione delle strade;

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA C.A.", con sede legale in Martina Franca (TA) alla via Italo Svevo n. 11, allo svolgimento della competizione ciclistica fuori strada denominata "XVIII MARATHON BOSCO DELLE PIANELLE", programmata per il giorno 1° marzo 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente le seguenti prescrizioni :

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di



REGIONE PUGLIA

almeno uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;

- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, per tutto il tempo in cui sia disposta la eventuale limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali, agli sbocchi dei passi carrabili, e agli altri punti sensibili del percorso di gara.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- dare pubblicità alla gara, con sufficiente anticipo, attraverso i mezzi di informazione o con altre forme idonee, per comunicare all'utenza il suo svolgimento, indicando la data, la durata e il percorso di gara e i percorsi alternativi;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara, secondo quanto previsto dai regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, richiamato in premessa;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento, in prossimità dei tratti pericolosi del percorso;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive, alle disposizioni previste nel regolamento di corsa e nel piano Safety e Security, nonché a tutte le prescrizioni indicate nei nulla osta e nei pareri espressi rispettivamente dal Comune di Martina Franca, dal comune di Crispiano e dalla provincia di Taranto, indicati in premessa.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente all'espletamento della gara.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove dovesse essere necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla competente Prefettura di Taranto, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Martina Franca e di Crispiano, indicati nella premessa, e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni



REGIONE PUGLIA

contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della competizione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della gara per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e della sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e negli altri atti richiamati in premessa. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose o animali derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente

Il Vicepresidente

Dott. Cristian Casili